

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 30 novembre dell'anno 2019, nella festa di S. Andrea Apostolo, a Roma, nei locali di BoMa in via della Marcigliana 352,

dinanzi alle seguenti persone:

- Antonio De Napoli, nato a Roma 27.03.1984 e residente in Roma, via Chiusi 63, c.f. DNPNTN84C27H501A;
- Giorgio Calenda, nato a Roma il 19/04/1985 e residente in Roma a via Bolzano 32 C.F. CLNGRG85D19H501Z;
- Alessandro Cavaleria, nato a Galatina (LE) il 06/09/1985, residente a Gallipoli (LE) in via delle Dune 25/P, CF CVLLSN85P06D862L;
- Maria Cantarini, nata ad Atri (TE) il 9 giugno 1981 e residente a Roma, via Valsugana 20, C.F. CNTMRA81H49A488U;
- Jessica Palmira De Napoli nata a Roma il 10.11.1986 e residente in Via Chiusi 11 a Roma, c.f. DNPJSC86S50H501F;
- Matteo Fedeli, nato a Roma il 06.03.1984 e residente in Roma in via Asmara 21, c.f. FDLMTT84C06H501Y;
- Paolo Frattini nato a Tivoli il 02.12.1990 e residente in Tivoli via Palatina 31, c.f. FRTPLA90T02L182X;
- Mariangela Lancellotta, nata a Belvedere Marittimo il 08.04.2195 e residente a Roma, in corso Trieste 19, c.f. LNCMNG85M48A773A;
- Antonio Lancellotta, nato a Belvedere Marittimo il 16.10.1987 e residente a Belvedere Marittimo Via degli Aragonesi 36, cap 87021, c.f. LNCNTN87R16A773N;
- Alessandro Mannucci, nato a Città di Castello (PG) il 27/10/1963 residente in Roma, Viale Eritrea 30, C.F. MNNLSN63R27C745M;
- Andrea Righi, nato a Roma il 12/10/1984, residente a Roma in via di Prato Rotondo 86, c.f. RGHNDR84R12H501V;
- Filippo Salone, nato a Erice il 19.10.1981 e residente a Roma in Viale Carmelo Bene 265, c.f. SLNFPP81R19D423H;
- Andrea Sanchez Enciso nata a Cartagena (Colombia) il 05.04.1987 e residente a Roma in Via Chiusi 63, c.f. SNCNDR87D45Z604K;
- Claudio Toscano, nato a Roma il 05.06.184 e residente a Roma in Via Flaminia 798, cf. TSCCLD84H05H501P;
- Andrea Zapponini, nato a a Roma il 12/08/1984 e residente in Roma a via di Quarto Peperino, 26, C.F. ZPPNDR84M12H501P;
- Francesca Buttara, nata a Roma il 22.08.1983 e residente in Roma in Via lago di Lesina 31, c.f. BTTFNC83M62H501B;
- Michele Buccieri, nato a Formia il 01.10.1980 e residente in Roma in via degli Adimari 103, c.f. BCCMHL80R01D708J;
- Marianna Abbaticchio, nata a Bari il 27.07.1980, c.f. BBTMNN80I67A662C;
- Rosaria Gimmelli, nata il 29.02.1988 a Napoli e ivi residente in Via D. Fontana 45B, c.f. GMMRSR88B69F839L;
- Andrea Martire, nato il 18.08.1973 ad Anagni (FR) e residente in Roma in Via degli Amaranti 9, c.f. MRTNDR73M18A269U;
- Luigi Mazza, Nato a Crotone il 02.05.1981 e residente in Roma in via monte Argentario 9a, c.f. MZLGU81E02D122A;
- Lorenzo Nicolosi, nato il 03.01.1986 a Roma e ivi residente, cf. CLLNZ86A03H501F;
- Cristiano Panfili, nato a Roma il 16.03.1978 e ivi residente, c.f. pnfsc78c16h501y;
- Alberto Zapponini, nato a Roma il 12.08.1984 e ivi residente, c.f. ZPPLRT84M12H501Q;
- Andrea Silenzi nato a Umbertide (PG) il 30.07.1984, c.f. SLNNDR84L30D786Y
- Livia Ventura, nata a Tivoli il 9 aprile 1984 e residente a Roma in via Lorenzo Il Magnifico 50, c.f. VNTLVI84D49L182P;



Am

AS

ODN

LV

FS

Ch

Am

Jh

Ep

Am

Rf

Ac

AS

MC

MP

CT

MMF

ML

MP

EP

ASE

AC

FE

FB

LV

AZ

- Vincenzo Contursi, nato a Rozzano (MI) il 30.03.1969 e residente a Roma in via delle Case Rosse 139, c.f. CNTVCN30C623F;
- Davide Picistrelli, nato a Roma il 21.12.1983, c.f. PCSDVD83T21H501N;

è costituito ai sensi della legislazione vigente, la associazione denominata
"PASSO CIVICO, COMITATO PER ROMA"

La associazione ha sede in Roma, in via Chiusi 63, scala b int. 5.

La associazione non ha fini di lucro ed è apartitica.

La associazione si propone determinate finalità descritte all'art. 2 dello Statuto allegato.

Gli intervenuti unanimemente deliberano in tale sede di costituire l'organismo direttivo del Comitato, prevedendo la seguente composizione del Consiglio Direttivo:

- Antonio De Napoli: Presidente;
- Andrea Righi: Consigliere, con funzioni di Tesoriere;
- Filippo Salone: Consigliere;
- Andrea Zaponini: Consigliere

La durata delle cariche sopra individuate sono quelle previste nello Statuto allegato al presente atto.

Sono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Statuto
- Carta Etica;
- Appello per Roma.



Roma, 30 novembre 2019

Letto, compreso e sottoscritto

Antonio De Napoli

Mario Abete
Andrea Silenzi

Alberto Toppo

Carlo Righi *Filippo Salone*

Rosario Finelli

Nidele Bacci

Andrea Sanchez

Luca Contursi

Francesca Buttaro

Andrea Righi *Livia Ventura*

Jessica P. De Napoli

Renzo Lenti

Andrea Righi

Andrea Felli

Don Piccoli *Filippo Salone*

Antonio Finelli

Aleandro Bacci

Lorenzo Molteni

Filippo Salone

Carlo Toppo

Statuto
PASSO CIVICO - COMITATO PER ROMA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione denominata "Passo civico - Comitato per Roma". Laddove l'Associazione dovesse ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione sarà " Passo civico - Comitato per Roma E.T.S."

Essa ha la sede legale in Roma, via Chiusi n. 63 scala b int. 5.

Art. 2 (Finalità ed Attività)

La Associazione è libera e spontanea, senza scopo di lucro, apartitica, direttamente orientata ad affrontare le problematiche ed approfondire le tematiche che riguardano la città di Roma nell'ambito di scelte politiche e attraverso le competenze e le reti relazionali dei propri soci e dei propri simpatizzanti.

La Associazione persegue le seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e precisamente:

- attivare progetti ed iniziative di informazione, formazione, prevenzione, supporto, scambio per migliorare il benessere e la qualità della vita di coloro che abitano la città di Roma.

Nell'ambito delle finalità di cui sopra, la Associazione si propone di:

- a) costituire una rete di persone e proposte per migliorare la città di Roma;
- b) promuovere iniziative e favorire i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse associazioni, comitati e reti civiche che operano nella città di Roma;
- c) promuovere occasioni di studio e formazione sulle tematiche riguardanti la amministrazione di Roma Capitale e la vita quotidiana nella città di Roma;
- d) promuovere occasioni pubbliche di incontro fra i cittadini romani, ovvero fra specifiche rappresentanze di essi , per la individuazione di soluzioni a problematiche comuni;
- e) operare per il decoro e la rigenerazione dei quartieri della città di Roma;
- f) partecipare a bandi pubblici e privati funzionali al perseguimento del proprio scopo sociale, coerentemente con quanto scritto nel documento "appello per Roma" e nei propri documenti sociali;
- g) attivare forme di coordinamento con altre organizzazioni civiche che condividano le medesime finalità e lavorino su temi comuni.

Am W AR FS DP
h) sviluppare iniziative editoriali, cartacee o digitali, utili al perseguimento del proprio scopo sociale;

i) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

l) offrire servizi strumentali ad enti del Terzo settore.

m) intervenire per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente;

n) sviluppare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

o) riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, in via strumentale la Associazione può:

- raccogliere, anche attraverso lo svolgimento di campagne di comunicazione e advocacy e altre manifestazioni di sensibilizzazione e promozione delle finalità della Associazione, risorse economiche private e pubbliche per il finanziamento delle attività della Associazione, tramite donazioni, rendite da attività istituzionali, contributi pubblici e privati;

- stipulare ogni atto o contratto, nonché convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

- promuovere e organizzare progetti di ricerca, congressi, convegni e altre manifestazioni;

- gestire direttamente o indirettamente spazi operativi funzionali al perseguimento delle finalità della Associazione;

- stipulare nelle forme di legge convenzioni per l'affidamento a terzi di specifiche attività coerenti con il presente Statuto;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento delle finalità istituzionali.

È tassativamente escluso lo svolgimento di ogni attività e prestazione che dovesse rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, che dovrà essere svolta da tali soggetti dei quali l'Associazione si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

Art. 3 (Patrimonio ed esercizi sociali)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

- dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

- Am Ln AR FS AP
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
 - dai contributi versati dagli associati a fronte delle spese di gestione sia ordinarie che straordinarie;
 - dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
 - da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
 - dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
- Am

I fondi, comunque raccolti, saranno depositati su un conto corrente intestato all'Associazione.

Ln All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Me

Art. 4 (Diritti ed obblighi degli associati, condizioni della loro ammissione, categorie di associati)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone, fisiche o giuridiche, che si riconoscono nei principi e negli obiettivi enunciati nel presente statuto e vogliono darne attuazione con il proprio contributo morale e materiale. Possono chiedere la iscrizione come soci ordinari - tramite apposito modulo redatto dal Consiglio direttivo - anche gruppi formali e informali, coordinamenti, comitati di quartiere, reti civiche, coordinamenti territoriali e simili.

AR

CP Le domande d'ammissione per essere soci devono essere scritte ed indirizzate al Consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza, nella prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo stesso è deputato con apposita delibera a maggioranza ad approvare un apposito regolamento che contempli puntualmente i criteri di ammissione.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono coloro che sottoscrivono il presente statuto e il presente atto costitutivo. I Soci

FB ASE Am MB

ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di domanda scritta e successiva ammissione.

Per essere ammessi come soci ordinari, quest'ultimi dovranno versare la quota annuale che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

Con apposita delibera nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, saranno considerati soci ordinari i soci ordinari del comitato non riconosciuto Passo Civico Comitato per Roma.

I soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti. L'acquisto della qualità di socio onorario è subordinato all'accettazione dello stesso da parte dell'interessato.

I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote annuali. I soci onorari che non versano le quote annuali non hanno diritto di voto.

La quota associativa è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno i seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche elettive;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto (un voto per ciascun associato), purché in regola con i pagamenti.

Per i soci ordinari che non coincidono con una persona fisica, il Consiglio Direttivo può deliberare di procedere a votazione con un voto ponderato.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo statuto, nonché l'eventuale regolamento approvato dall'assemblea e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- pagare i contributi associativi con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

ART. 5 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il presidente;
- d. il Revisore Unico, ove nominato.

Il Consiglio può nominare nel proprio seno:

un vicepresidente, un tesoriere, un segretario generale, consiglieri delegati.

Am W AR PS DP
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal presidente e dal Tesoriere (in sua assenza dal presidente o dal segretario generale) ed adeguatamente documentate.
Deve essere previsto un compenso per il Revisore dei Conti, ove nominato. AS

Art. 6 (Perdita della qualità di socio)

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. fw

1. Recesso - L'associato può recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta indirizzata al consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. fm

Dalla data della cessazione dello status di socio e fino ad un anno da essa, il socio che abbia esercitato il recesso o che sia decaduto o sia altrimenti stato escluso ha l'obbligo di riservatezza circa fatti o notizie riservate che sono oggetto dell'attività dell'associazione e la cui rivelazione possa recare nocumento allo scopo e allo sviluppo della stessa. mf

2. Decadenza - Il mancato pagamento delle quote associative, per un tempo superiore ad un mese dalla richiesta approvata dall'assemblea e previa messa in mora da parte del Consiglio Direttivo, è causa di decadenza dell'associato. pc

3. Esclusione - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, auditi tutti i soci fondatori, per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. d

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. AC

4. Causa di morte - In caso di successione ereditaria nessun diritto spetta agli eredi. AR

Art. 7 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. mf

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. Il socio moroso che voglia partecipare al voto può sanare la morosità, anche in sede di assemblea, mediante pagamento nelle mani del Tesoriere o del Presidente. fd

Ad ogni associato corrisponde un voto, fatto salvo quanto previsto dall'art 4 comma 11 sul voto ponderato per i soci ordinari che non coincidono con le persone fisiche. ASE

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo apposita delega scritta. Ciascun rappresentante può rappresentare un massimo di tre associati (compreso se stesso). Am mf

Am W AR FG DP
L'assemblea della Associazione:

- a) elegge il presidente, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- R
h
my
m

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

AR
MC

W
L'Assemblea ordinaria è convocata dagli amministratori ogniqualvolta lo ritengano necessario od opportuno, ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio da almeno un decimo degli aderenti. In questo caso, se gli amministratori non provvedono alla convocazione, essa può essere ordinata dal presidente del Tribunale.

ct
Ac

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

R

LR
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e deve riunirsi entro e non oltre il 30 aprile, per discutere ed approvare il bilancio preventivo relativo all'anno in corso e quello consuntivo relativo all'anno precedente.

my

Deve essere inoltre convocata per eleggere, revocare o sostituire i membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo Contabile ove in scadenza di mandato.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci (anche a mezzo e-mail) o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

KS

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

M
ACE

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Je
nf
m
R=
em
ve
KS
ACE
Am

An Lm AR FS DP

Generale, o da chi abbia svolto le funzioni di Segretario per essere stato tale nominato in sede assembleare. Detto verbale deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Spetta all'assemblea di modificare lo statuto e di deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre, cinque o sette membri eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio dura in carica tre anni compreso quello di nomina e si applica il disposto di cui all'art. 2382 C.C.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige le linee strategiche e i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle indicazioni approvate dall'Assemblea dei soci;
- c) conferma l'adesione a iniziative e manifestazioni politiche;
- d) redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

Fino a quando l'assemblea non abbia deliberato, possono essere compiuti solo gli atti urgenti per la prosecuzione dell'attività ordinaria e non possono essere compiute, nei confronti dei terzi, disposizioni che non siano state preventivamente approvate dall'assemblea o dal consiglio direttivo.

In caso di mancata ratifica, gli atti compiuti verso i terzi sono comunque validi, ma gli amministratori restano responsabili nei confronti dell'assemblea e dei soci per gli eventuali danni ad essi causati.

e) può proporre le modifiche statutarie;

f) convoca l'assemblea.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio,

l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

LC RF M R OM V DP

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato tutte le volte che uno o più consiglieri lo ritengano opportuno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito tramite email almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con un più breve preavviso, e comunque non oltre 24 ore prima dell'inizio della riunione. In caso d'inerzia da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Vicepresidente nei modi e nei tempi di cui sopra.

Il Consiglio può riunirsi presso la sede dell'Associazione od in altro luogo all'interno del territorio nazionale che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio potrà altresì, con delibera consiliare, istituire un apposito Comitato Scientifico dell'Associazione, determinandone composizione, organizzazione ed ambito di operatività.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione, rappresenta la associazione in occasioni pubbliche e private.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Dura in carica 3 anni compreso quello di nomina. Il mandato è rinnovabile.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

Il presidente inoltre cura la convocazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 10 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente esercita i diritti ed i doveri del Presidente in caso di sue dimissioni o in caso di sua assenza o impedimento, o di cessazione dalla carica per altra causa e fino alla nomina di nuovo Presidente.

Art. 11 (Segretario Generale, Tesoriere e Delegati)

Il Segretario Generale coordina la preparazione dei programmi di attività, predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, ne cura la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli altresì dirige e coordina gli uffici, controlla le attività di ogni

An W AR FS DP
ente, studioso, ricercatore e collaboratore esterno chiamato a partecipare alle iniziative indette dall'associazione.

Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'associazione ed alla gestione del patrimonio, nonché svolge le funzioni spettanti al Segretario Generale ove quest'ultimo non sia stato nominato.

Egli:

- riscuote le quote sociali e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi;
- provvede alle spese ordinarie e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche alle spese straordinarie;
- gestisce i rapporti dell'Associazione con Enti ed Istituti di credito, compiendo ogni attività di ordinaria amministrazione in proposito, quale a mero titolo esemplificativo l'apertura di conti correnti bancari e la richiesta di libretti d'asegni.

Art. 12 (Organo di controllo e revisione legale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 13 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Assemblea approva il bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo, è accompagnato dalla relazione del Consiglio medesimo e dell'Organo di Controllo, se nominato, ed è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Associazione.

Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è redatto in conformità ai principi previsti dal codice civile in materia di società di capitali.

Gli avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripianamento di eventuali perdite degli esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale. In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 13 - bis (Libri obbligatori)

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

An h AR FS DP
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 14 (Modifiche statutarie)

Le modifiche dello Statuto possono essere approvate con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 (Scioglimento - liquidazione - devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la deliberazione dell'Assemblea. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 17 (Disposizioni generali - rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme relative alle associazioni presenti nel codice civile, nel d.P.R. 917/1986, ed in particolare all'art. 148 dello stesso, oltreché nelle altre leggi e nel D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Am

Ln

Ar

15

02

Nelle m
procedi
Terzo Se
Direttiv
suddetta



15

Tom

R



[Signature]

A

At



Al

Pr



W



12

f



ASE



RC

✓